

**Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE)
n. 1418/76, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso**

COM(84) 620 def.

(Presentata dalla Commissione al Consiglio il 4 dicembre 1984)

(84/C 341/06)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo,
visto il parere del Comitato economico e sociale,
considerando che l'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1018/84 ⁽²⁾, ha previsto la possibilità di concedere una restituzione alla produzione per le rotture di riso impiegate nell'industria dell'amido e della birra, per mettere a disposizione dell'industria prodotti di base ad un prezzo inferiore a quello che risulterebbe dall'applicazione del regime dei prelievi e dei prezzi comuni;

considerando che l'attuale regime delle restituzioni alla produzione è risultato inadeguato all'evolvere del settore dell'amido; che sembra opportuno riservare la concessione di una restituzione alla produzione soltanto agli amidi di riso destinati alla fabbricazione di prodotti il cui regime d'importazione non dipende

dalla presenza di prodotti agricoli soggetti all'organizzazione comune di mercato; che a tal fine è necessario modificare l'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 1418/76,

HA ADOTTATO IL SEGUENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 1418/76 è sostituito dal seguente testo:

«Articolo 9

1. Si può concedere una restituzione alla produzione per l'amido di riso impiegato nella fabbricazione di determinati prodotti.
2. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le norme generali necessarie all'applicazione del presente articolo».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica dal 1° agosto 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 13.

**Modifiche al progetto di direttiva del Consiglio relativa agli obiettivi di qualità dell'aria
per il biossido d'azoto ⁽¹⁾**

COM(84) 699 def.

*(Presentate dalla Commissione al Consiglio in virtù dell'articolo 149, secondo comma, del
trattato CEE il 4 dicembre 1984)*

(84/C 341/07)

TESTO ORIGINALE ⁽²⁾

Articolo 1

È scopo della presente direttiva fissare:

1. un valore limite (allegato I) per il biossido di azoto nell'atmosfera, nonché le condizioni di applicazione di tale valore, al fine di:
 - migliorare la protezione della salute umana,
 - contribuire eventualmente alla protezione dell'ambiente,

TESTO MODIFICATO

Articolo 1

Scopo della presente direttiva è di fissare:

1. un valore limite (allegato I) per il biossido di azoto nell'atmosfera, nonché le condizioni di applicazione di tale valore, al fine di:
 - migliorare la protezione della salute umana,
 - contribuire eventualmente alla protezione dell'ambiente **ed evitare danni d'origine materiale.**

⁽¹⁾ GU n. L 258 del 27. 9. 1983, pag. 3.

⁽²⁾ COM(83) 498 def.

Articolo 3

2. Tuttavia, qualora a causa di circostanze particolari le concentrazioni di ossido di azoto nell'atmosfera rischino, nonostante i provvedimenti presi, di superare in determinate zone, dopo il (1° aprile 1986), il valore limite indicato nell'allegato I, lo Stato membro interessato ne informa la Commissione anteriormente al 1° ottobre 1985.

Esso comunica ...
(immutato)

Articolo 4

1. Nelle zone in cui ritengano necessario limitare o prevenire un aumento dell'inquinamento di biossido di azoto a seguito di nuovi sviluppi, in particolare urbani o industriali, gli Stati membri interessati fissano valori inferiori al valore limite di cui all'allegato I.

Articolo 4

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i valori, i termini e gli scadenziari fissati per le zone di cui ai paragrafi 1 e 2, nonché i provvedimenti appropriati da essi eventualmente presi.

Articolo 6

1. A decorrere dal (1° aprile 1986) gli Stati membri informano la Commissione, al più tardi sei mesi dopo la scadenza (fissata al 31 marzo) del periodo annuo di riferimento, dei casi in cui il valore limite indicato nell'allegato I è stato superato e delle concentrazioni rilevate.

Articolo 6

3. Gli Stati membri comunicano infine alla Commissione, a sua richiesta, le informazioni relative alle concentrazioni di ossido di azoto nelle zone da essi eventualmente designate ai sensi dell'articolo 4, paragrafi 1 e 2.

Allegato I

(²) Per il riconoscimento della validità del calcolo del 98° percentile è necessario che il 60 % dei valori annui possibili ...
(immutato)

Articolo 3

2. Tuttavia, qualora le concentrazioni di ossido di azoto nell'atmosfera rischino, nonostante i provvedimenti presi, di superare in determinate zone, dopo il (1° aprile 1986), il valore limite indicato nell'allegato I, lo Stato membro interessato ne informa la Commissione anteriormente al 1° ottobre 1985.

Esso comunica ...
(immutato)

Articolo 4

1. Nelle zone in cui ritengano necessario limitare o prevenire un aumento dell'inquinamento di biossido di azoto a seguito di nuovi sviluppi, in particolare urbani o industriali, gli Stati membri interessati fissano valori inferiori al valore limite di cui all'allegato I. **Allorché l'inquinamento è inferiore al valore limite di cui all'allegato I, il valore registrato va fissato come valore limite locale che non può essere superato in nessun caso.**

Articolo 4

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i valori, i termini e gli scadenziari fissati per le zone di cui ai paragrafi 1 e 2, nonché i provvedimenti appropriati da essi eventualmente presi **e provvedono a che vengano pubblicati.**

Articolo 6

1. A decorrere dal (1° aprile 1986) gli Stati membri informano la Commissione, al più tardi sei mesi dopo la scadenza (fissata al **31 dicembre**) del periodo annuo di riferimento, dei casi in cui il valore limite indicato nell'allegato I è stato superato e delle concentrazioni rilevate.

Articolo 6

3. Gli Stati membri comunicano infine alla Commissione le informazioni relative alle concentrazioni di ossido di azoto nelle zone da essi eventualmente designate ai sensi dell'articolo 4, paragrafi 1 e 2.

Allegato I

(²) Per il riconoscimento della validità del calcolo del 98° percentile è necessario che **80 %** dei valori annui possibili ...
(immutato)